

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1963 del 20/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Barani & Barani di Barani Giorgio e C. s.n.c. , impianto di Via Ca' de Barozzi n. 22/2 di Vignola (MO). Riferimento n° 382/16 del Comune di Vignola SUAP Unione Terre di Castelli
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2022 del 19/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BARANI & BARANI DI BARANI GIORGIO E C. S.N.C. , IMPIANTO DI VIA CA' DE BAROZZI N. 22/2 DI VIGNOLA (MO). RIFERIMENTO N° 382/16 DEL COMUNE DI VIGNOLA SUAP UNIONE TERRE DI CASTELLI

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Barani & Barani di Barani Giorgio e C. s.n.c. con sede legale e stabilimento in Comune di Vignola, Via Ca' de Barozzi n. 22/2, ha presentato al Suap del Comune di Vignola la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 19940 del 26/05/2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 10921 del 16.06.2016 pratica Sinadoc n°19124.

Con nota protocollo n° 15190 del 31/07/2017 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 21/08/2017 con protocollo n° 16530 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta; la ditta in oggetto ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e copia della procura speciale, ai sensi del comma 3bis art. 38 DPR 445/2000, rilasciata al tecnico competente Geometra Bergonzini Stefano.

Ai sensi della D.G.R. 14 aprile 2004, n° 673, i Sig.ri Barani Giorgio e Barani Andrea, in qualità di legali rappresentanti della ditta Barani & Barani di Barani Giorgio dichiarano che nello svolgimento delle attività previste all'interno dei locali oggetto di richiesta di A.U.A. non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero che non si indurranno aumenti significativi nei flussi di traffico della zona rispetto alla situazione attuale.

La ditta in oggetto, svolge attività di disosso di prosciutti crudi stagionati e relativo commercio all'ingrosso.

Con riguardo all'impianto sito a Vignola in via Ca' De Barozzi 22/2 di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito da ARPAE SAC di Modena come contributo istruttorio il parere del Gestore delle pubbliche fognature del Comune di Vignola con protocollo n° 17507 del 06/09/2017, relativamente agli scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento dell'attività nell'impianto di via Ca' de Barozzi n. 22/2 a Vignola di cui al presente atto.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- 1) Di rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Barani & Barani di Barani Giorgio e C. snc per l’impianto di Via Ca’ De Barozzi 22/2 ubicato in Comune di Vignola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a **15 anni con scadenza al 30/04/2033**.
- 5) Di stabilire che l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l’autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Terre di Castelli.
- 8) Di informare che:
  - a) Al fine di verificare la conformità dell’impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Vignola

- b) L’Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 9) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Vignola, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato: Acqua

## Allegato ACQUA

Ditta BARANI DI BARANI GIORGIO E C. S.N.C. impianto di via Ca' Barozzi 22/2 di Vignola (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Barani & Barani di Barani Giorgio e C. snc nell'impianto di via Ca' de Barozzi 22/2 di Vignola svolge attività di disosso di prosciutti crudi stagionati e relativo commercio all'ingrosso.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione.

L'attuale rete fognaria delle acque nere, è suddivisa in due linee distinte, entrambe confluenti alla rete pubblica:

- la prima non oggetto di intervento è costituita dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che passando attraverso una fossa biologica sono convogliate mediante condotta mista nella pubblica fognatura presente su via Ca' de Barozzi;
- la seconda, attraverso una griglia a pavimento convoglia le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e delle attrezzature presenti nel laboratorio nonché l'acqua proveniente da un lavandino situato all'interno del laboratorio, in un pozzetto esterno con punto di scarico collegato direttamente alla pubblica fognatura, senza alcun trattamento e/o passaggio in idoneo degrassatore.

E' in programma un intervento di adeguamento della linea delle acque nere produttive con l'inserimento di un degrassatore avente capienza di 1500 L. con dimensioni di 100 cm x160 cm x170 cm corrispondenti a 30 A.E..

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'impianto, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura di via Ca' de Barozzi;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, DGR 1053/2003 e della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali assimilabili alle domestiche qualora rispettino i limiti quali/quantitativi di Tab.1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C – Istruttoria e pareri**

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

preso atto che è in programma un intervento di adeguamento della linea delle acque nere produttive con l'inserimento di un degrassatore;

ritenuto opportuno chiedere al gestore la verifica della sussistenza delle condizioni di assimilabilità alle domestiche delle acque reflue industriali;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Vignola acquisito agli atti con protocollo n. 17507 del 06/09/2017;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni.

### **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Barani & Barani di Barani Giorgio e C. snc con sede legale e stabilimento a Vignola in via Ca' de Barozzi 22/2, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Ca' de Barozzi le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche derivanti dall'attività di disosso di prosciutti crudi stagionati e relativo commercio all'ingrosso in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 3) Si stabilisce in circa 6 metri cubi annui (20 litri per 300 gg) il quantitativo massimo di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche scaricabili dall'insediamento.
- 2) Una volta installato e reso funzionante il degrassatore, dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta ad ARPAE di Modena, segnalando eventuali difformità rispetto alla documentazione di progetto.
- 3) Successivamente all'intervento di posa e messa in opera del degrassatore dovranno essere inviati ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato i risultati delle analisi chimiche da effettuarsi presso laboratorio autorizzato, delle acque reflue industriali, al fine della verifica di rispetto dei requisiti quali/quantitativi di cui alla tab. 1 punto 5) della DGR 1053/2003.
- 4) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente, anche a monte di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri e le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 5) I valori limite di cui al punto 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 8) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle dell'impianto di trattamento dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli



organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 12) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 13) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 14) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena, al Comune di Vignola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**